

AVV. MASSIMO RANIERI

STUDIO LEGALE MASSIMO RANIERI  
P.zza S. Maria della Pace, 10 - 00187 Roma

Roma, 27 gennaio 2009

Per fax

Spett.  
CONI SERVIZI S.P.A.  
- alla cortese attenzione del  
dott. Stefano BOVIS e  
dell'avv. Alessandro CAMILLI  
Largo Lauro de Bosis, 15  
00194 ROMA

Coni Servizi s.p.a. c. Scuola Napoletana di Equitazione – Tribunale Civile di  
Napoli – Sez. IV – dott. Pastore

Cari Amici,

trasmetto copia integrale della sentenza n. 12534/08 che ha  
definito il giudizio in oggetto.

Nel merito, la decisione, pur sinteticamente, ha accolto la nostra  
prospettazione e ha in particolare confermato la facoltà del Coni di disdettare  
motivatamente anche la convenzione tra FISE e SNE e ritenuto che la finalità  
sportiva dell'impianto non si realizza esclusivamente con la concessione  
dello stesso alla SNE.

Il Tribunale ha anche escluso che la destinazione della struttura  
alla SNE da parte del d.p.r. del 1975 di trasferimento al Coni non comporta  
l'imposizione di un onere reale in favore della medesima SNE, ma costituiva  
soltanto il motivo dell'autorizzazione governativa.

Cari saluti

All. c.s.



12534/08

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - IV sezione civile, in persona del dott. Francesco Pastore, Giudice unico, ha pronunciato la seguente

REP. *[Handwritten signature]*

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13200/05 R.G. posta in decisione all'udienza del 10.6.08 e vertente

TRA

Scuola Napoletana di Equitazione - S.N.E. in persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in Napoli alla via Montcoliveto n. 37 presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Rascio, Maria Vittoria landoli, Nicola Rascio e Sabino Rascio che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti,

Vie  
Beccodelli  
37  
NA

ATTRICE

E

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE - CONI E CONI SERVIZI S.P.A., in persona dei legali rapp.ti p.t., elett.te dom.ti in Napoli alla via Tito Livio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gian Pietro Cocchi che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Massimo Ranieri del foro di Roma, in virtù di mandato in atti;

CONVENUTI

E

F.I.S.E Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via S. Teresa al Museo n. 8, presso lo studio dell'Avv. Lucio Giacomardo che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;

CONVENUTA

*[Handwritten signature]*

OGGETTO: accertamento clausola contrattuale.

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, l'attrice citava in giudizio i convenuti esponendo:

- a) Di essere un'associazione rappresentativa di coloro che hanno a cuore la pratica e la diffusione degli sport equestri in campo dilettantistico;
- b) Che, con atto per notar Siciliani (24.11.75 n. 34292), il CONI acquistò un

- immobile sito in Napoli, zona di Agnano, fino a quel momento in godimento di essa SNE, ribadendo nel rogito la persistenza della destinazione alla SNE;
- c) Che, per regolamentare i rapporti conseguenti alla destinazione sportiva del complesso, venivano stipulate una convenzione tra il CONI e la FISE ed altra convenzione tra quest'ultima e la SNE;
  - d) che la convenzione tra CONI e FISE dava atto dell'affidamento alla FISE del complesso di via Beccatelli 37 e precisava che "lo scopo unico e inderogabile per l'utilizzazione degli immobili e degli impianti è quello sportivo, al fine di promuovere e incrementare gli sport equestri";
  - e) Che la convenzione tra FISE e SNE (dell'8.10.90) sanciva la concessione in uso gratuito a SNE del complesso di via Beccadelli 37;
  - f) Che la convenzione sub e) aveva durata fino al 21.8.97, rinnovabile per 9 anni e successivamente per lo stesso periodo, salvo disdetta motivata del CONI ovvero di una delle due parti 6 mesi prima della scadenza";
  - g) Che, tenuto conto del carattere strumentale dell'acquisto del CONI ("da destinare alla SNE": così nel DPR autorizzativo 10.4.75 n. 256 e nello stesso atto autorizzato 24.11.75 per notar Siciliani) e considerata l'attuazione della destinazione proprio a mezzo delle due convenzioni sub d-e), la disdetta della convenzione FISE - SNE poteva dirsi legittima solo se relativa ad una sopravvenuta impossibilità di attuare la destinazione;
  - h) Che perciò l'unico termine finale della convenzione FISE - SNE è quello del 21.8.2015 (cioè i due novenni successivi al 21.8.1997);
  - i) Che CONI Servizi spa, succeduta al CONI in tutti i rapporti attivi e passivi, e perciò anche nella "titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico" (e tra questi il complesso di via Beccadelli n. 37), pretendeva di sottrarre il complesso immobiliare alla prescritta destinazione.

Tanto premesso, chiedeva accertarsi che *"anche in ragione degli atti anteriori o presupposti (atto pubblico per notar Siciliani 24.11.75 n. 34292, convenzione CONI - FISE) ed ai sensi e per gli effetti della convenzione FISE - SNE dell'8.10.1990, il diritto attribuito alla SNE ha il solo termine finale del 21 agosto 2015, salve facoltà di disdetta rigorosamente subordinate alla sopravvenuta impossibilità di attuare la destinazione concernente la pratica degli sport equestri ovvero salvi gravi inadempimenti della SNE in ordine a*

detta destinazione".

Si costituiva FISE che eccepiva:

- 1) L'improponibilità della domanda per l'esistenza nello Statuto FISE di una clausola compromissoria inerente ad ogni controversia tra gli affiliati e tesserati e/o il difetto di giurisdizione ex D.L. n. 220/03 convertito in L. n. 280/2003;
- 2) L'infondatezza della domanda.

Si costituivano anche CONI e CONI Servizi spa che chiedevano il rigetto della domanda.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art.190 bis c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia ha ad oggetto la interpretazione della convenzione stipulata in data 8.10.90 tra FISE e SNE. Di conseguenza, poiché:

- 1) SNE è affiliata FISE;
- 2) Ai sensi dell'art. 2 Statuto SNE, l'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della FISE;
- 3) Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto FISE, gli affiliati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FISE;
- 4) Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di giustizia FISE, gli affiliati esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un collegio arbitrale la risoluzione di ogni controversia che dovesse loro insorgere per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza di altri organi federali;

va dichiarata la improponibilità della domanda proposta contro FISE, come tempestivamente eccepito da quest'ultima. Infatti, il compromesso per arbitrato irrituale, diretto, cioè, a conseguire a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale di una determinata controversia, implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale che rende improponibile la domanda con la quale una delle parti abbia adito il giudice per ottenere in sede giurisdizionale la decisione di quella controversia (Cass. n. 7551/05).  
Con riferimento alle altre parti convenute, va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sul presupposto della loro

estraneità alla convenzione stipulata tra FISE e SNE perché, pur non essendo parte della convenzione, al CONI (e per esso a CONI servizi spa) è attribuito il potere di determinare la fine della convenzione mediante disdetta motivata (art. 2 della convenzione). Ne consegue la sua legittimazione in ordine alla domanda volta a far accertare (nel dichiarato contrasto già insorto stragiudizialmente tra le parti) la legittimità della preannunciata disdetta per motivi diversi da quelli tassativi indicati dall'attore.

Nel merito, la domanda appare infondata e va perciò rigettata.

La convenzione di cui è parte SNE fa espresso riferimento a quella intercorsa tra CONI e FISE il 30.1.90 con cui il CONI confermò a FISE la concessione gratuita degli immobili ed impianti destinati all'esercizio dello sport equestre già affidati in uso gratuito a SNE. Anzi quest'ultima costituisce parte integrante e sostanziale della prima (cfr. premessa). Tale ultima convenzione, all'art. 1, prevede espressamente la facoltà di disdetta motivata. È dunque indubitabile che, essendo tale norma richiamata (per effetto del generale richiamo all'intera convenzione) nella convenzione conclusa tra SNE e FISE, quest'ultima è destinata a subirne gli effetti. Così si spiega l'art. 2 che attribuisce direttamente al CONI la facoltà di disdettare motivatamente la convenzione tra SNE e FISE. Ma per giudicare la legittimità del motivo della disdetta operata dal CONI, occorre far riferimento alla prima convenzione (che, per il già ricordato richiamo nella seconda, è vincolante anche per SNE) la quale, se è vero che indica quale "scopo unico ed inderogabile per l'utilizzazione degli immobili e degli impianti... quello sportivo, al fine di promuovere ed incrementare gli sport equestri", non dice che tale scopo si realizza esclusivamente con la concessione dell'impianto a SNE. In contrario, non rileva né la circostanza che quest'ultima fosse nel godimento degli immobili quando fu stipulata la convenzione (trattandosi di circostanza di mero fatto), né che il CONI -con decreto n. 256 del 10.4.75 del Presidente della Repubblica- fu autorizzato ad acquistare gli immobili "da destinare alla scuola napoletana di equitazione" perché l'autorizzazione governativa prevista dall'art. 17 cod. civ. trovava fondamento nell'esigenza di ordine pubblico di esercitare una permanente vigilanza ed un sistematico controllo sul patrimonio degli enti morali per evitare il formarsi della manomorta (Cass. n. 10281/92). Ne consegue che, in assenza di una esplicita imposizione di un onere di

destinazione in favore esclusiva di SNE, l'espressione innanzi riportata ("*da destinare alla scuola napoletana di equitazione*") indicava il motivo dell'autorizzazione ma non imprimeva al bene una sorta di onere reale che ne preclude una diversa destinazione d'uso.

La natura delle questioni esaminate e la condotta processuale delle parti che hanno più volte nel corso del giudizio prospettato una definizione bonaria della lite induce a ritenere sussistenti i giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Napoli -IV Sezione Civile- definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- dichiara improponibile la domanda proposta da Scuola Napoletana di Equitazione - S.N.E. nei confronti di F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri;
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti di COMITATO OLIMPICO NAZIONALE - CONI E CONI SERVIZI S.P.A.;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli il 14.11.2008.

Il Giudice

dott. Francesco Pastore

